

«PROCEDER COMME JUSTICE ET RAISON LE DESIROIT ET REQUIROIT».

I PROCESSI CONTRO GLI ANIMALI NELLA FRANCIA DEL TARDO

MEDIOEVO: IL CASO DEL MAIALE TRA XIV E XVI SECOLO

Considerare l'ambiente in cui una società vive è necessario se si vogliono inquadrare determinati fenomeni che la società stessa ha creato, in funzione dei propri bisogni, delle proprie regole di vita comune e del proprio stato di diritto. In una società profondamente segnata da una faticosa riacquisizione del controllo sull'ambiente e di conseguenza da una diminuita capacità di controllo sul mondo animale ad essa correlata, cambia l'immagine e la percezione dell'animale stesso, che diventa antagonista¹. A partire dal X secolo circa si assiste nell'Europa occidentale alla nascita di un fenomeno giuridico, che forse può essere interpretato, al contempo, sia come sintomo che come frutto di una società che essendo diventata, nei secoli immediatamente precedenti, succube dell'ambiente circostante stava ricominciando lentamente a riprenderne il controllo: i processi contro gli animali.

Nella contrapposizione dicotomica tra *civitas* e *silva*, coniata da Agostino di Ippona e rimasta per tutto il medioevo un riferimento centrale del linguaggio cristiano, si coglie il contrasto tra ciò che appartiene alla comunità e ciò che, in quanto selvaggio, dalla comunità deve essere escluso². Ed è seguendo questo schema che il pensiero politico-cristiano, a partire dai padri della chiesa, influenzò il modo di concepire, anche giuridicamente, le due categorie animali: domestica e selvaggia. Se l'uomo detiene, infatti, il potere saldo e diretto sull'animale domestico (che appartiene

¹ Cfr. DELORT 1984, DELORT - WALTER 2001, ORTALLI 1997, pp. 26 e ss. e ORTALLI 1984, pp. 1389-1444.

² Cfr. COSTA 1999 e TODESCHINI, 2007, in particolare p. 20, dove l'autore fa più precisamente riferimento ad August. *Enarrat. in Ps. 95, PL 37. 1230 s.*: [...] *Ubi enim vult aedificare domum, locus ipse silvosus est, unde dictum est hesterno die, Invenimus eam in campis silvae. Domum enim ipsam quaerebat, cum diceret, In campis silvae. Et unde silvosus est locus ille? Simulacra colebant homines: non mirum quia porcos pascebant. Filius enim ille erat qui dimisit patrem, et omnia sua consumpsit in meretricibus, vivens prodige; pascebat porcos* (Luc. 15. 12-15), *id est, colebat daemonia: et ipsa superstitione Gentilium, silva facta erat omnis terra. Sed exstirpat silvam qui aedificat domum; et propterea dictum est, Cum domus aedificaretur post captivitatem. Tenebantur enim homines captivi sub diabolo, et daemonibus serviebant; sed redempti sunt a captivitate. Vendere se potuerunt, sed redimere non potuerunt. Venit Redemptor, et dedit pretium; fudit sanguinem suum, emit orbem terrarum. Quaeritis quid emerit? Videte quid dederit, et invenite quid emerit. [...] Quia illi quibus dicitur, Annuntiate, exstirpatores silvae sunt: ut exstirpent silvam, liberent de captivitate terram, et struant, aedificent, annuntiando magnitudinem domus Domini. Unde silva daemonum exstirpatur, nisi praedicetur ille qui super omnes est? Ergo omnes gentes daemonia habebant deos: quos dicebant deos, daemonia erant, Apostolo dicente apertius, Quoniam quae immolant gentes, daemoniis immolant, et non Deo* (I Cor. 10. 20). *Quia ergo ideo erant in captivitate, quia daemoniis immolabant, et propterea tota terra silvosa remanserat; annuntiatur iste magnus et laudabilis nimis.*

alla *civitas*), creato da Dio in funzione dell'uomo³, egli non può avere alcun controllo sull'animale selvaggio (appartenente alla *silva*), che solo da Dio può essere controllato⁴. Ugo di San Vittore nel XII secolo, ad esempio, riteneva che l'uomo perse di fatto il dominio su quegli animali (*ferae* o *bestiae*) come il leone, nel momento in cui commise il peccato originale⁵. Una distinzione simile fu fatta anche da Tommaso d'Aquino: l'incompletezza del dominio dell'uomo sul mondo animale trovava la sua interpretazione nella *quaestio* 96 della *Summa*, dove l'Aquinate ritenne – riprendendo in parte quanto espresso in precedenza da Ugo di san Vittore – che l'insubordinazione di quanto inizialmente sarebbe dovuto essere naturalmente soggetto all'uomo fu l'espressione del castigo inflittogli dal Signore per la sua disobbedienza. Il teologo illustrava, infatti, che, secondo l'opinione di alcuni, quegli animali che adesso sono feroci e uccidono gli altri animali, nello stato di innocenza sarebbero stati mansueti verso l'uomo e le loro prede. Questa spiegazione però non incontrò il completo favore di Tommaso che, infatti, chiarì che anche nello stato di innocenza non tutti gli animali si nutrivano di erbe (come ad esempio il leone), confermando, nei fatti, una discordia preesistente tra alcune specie animali⁶, senza che questa, però, mettesse in discussione l'effettivo dominio dell'uomo sull'intero mondo animale (nello stato di innocenza⁷), che, invece, nella quotidianità si poteva riscontrare nell'esclusivo controllo sugli animali domestici.

³ AUGUSTINUS HIPPONENSIS, *De civitate Dei*, PL, v. 41, l. III, cap. XII, *De interioribus malis, quibus Romana respublica exagitata est, praecedente prodigio, quod in rabie omnium animalium, quae hominibus serviunt, fuit*: [Col.0977D] [...] *Namque antequam se adversus Romam sociale Latium commoveret, cuncta animalia humanis usibus subdita, canes, equi, asini, boves, et quaeque alia pecora sub hominum dominio fuerunt, subito efferata et domesticae lenitatis oblita, relictis tectis libera vagabantur, et omnem non solum aliorum, verum etiam dominorum aversabantur accessum, non sine exitio vel periculo audentis, si quis de proximo urgeret* [...]. La teoria agostiniana venne ripresa nel 1212 nel *Chronicon*, liber XLVII del monaco Heginardo di Froidmont, in PL, v. 212.

⁴ AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, *Exameron libri sex. Liber de Paradiso. Sermo de ortu Adæ. Sermo de arbore interdicta et Liber de Cain et Abel*, PL, XIV: *Quomodo animalia ducta fuerint ad Adam, quid sopor eiusdem et costae aedificationis doceat, quid etiam memorata animalia in paradisum adducta significant et quo pacto in paradisum rapiuntur*, coll. 316-318, Cap. VII (42-53). Un altro riferimento esplicito sul controllo dell'uomo nei confronti dei soli animali domestici si trova in Tommaso d'Aquino, *STh*. I q. 96 a. 2: *Praeterea, ea quae ad invicem discordant, non recte sub uno dominio congregantur. Sed multa animalia naturaliter ad invicem discordant, sicut ovis et lupo. Ergo omnia animalia sub hominis dominio non continebantur*.

⁵ HUGONIS DE SANCTO VICTORE, *De Scripturis et scriptoribus sacris*, cap. VII. *Adnotationes elucidatoriae tam verborum quam sententiarum Geneseos, per singula fere, uti ea adnotabimus, capita*, PL, v. 175, coll. 0037 D - 0038 A: *Similis, quod sicut Deus hominibus, ita homo animalibus dominatur. Praesit piscibus maris, etc. Dominari debuit homo omnibus; sed per peccatum amisit dominium et in maximis et in minimis. Retenuit tamen dominatum in mediis ad consolationem. In maximis, ut in leonibus* [Col.0038A] *perdidit dominium, ut cognosceret se amisisse dignitatem propriam. In minimis amisit, ut in pulcibus, et muscis, ad cognoscendum suam vilitatem* [...].

⁶ *STh* I q. 96 a. 1, ad. 2: *Ad secundum dicendum quod quidam dicunt quod animalia quae nunc sunt ferocia et occidunt alia animalia, in statu illo fuissent mansueta non solum circa hominem, sed etiam circa alia animalia. Sed hoc est omnino irrationabile. Non enim per peccatum hominis natura animalium est mutata, ut quibus nunc naturale est comedere aliorum animalium carnes, tunc vixissent de herbis, sicut leones et falcones. Nec Glossa Bedae dicit, Gen. I, quod ligna et herbae datae sunt omnibus animalibus et avibus in cibum, sed quibusdam. Fuisset ergo naturalis discordia inter quaedam animalia; il passo trova la sua conferma nell'argomento 2, precedente l'*addictio* qui citata: *Praeterea, ea quae ad invicem discordant, non recte sub uno dominio congregantur. Sed multa animalia naturaliter ad invicem discordant, sicut ovis et lupo. Ergo omnia animalia sub hominis dominio non continebantur*.*

⁷ Infatti Tommaso precisa «come ora non sono sottratti al dominio di Dio»: *Nec tamen propter hoc subtraherentur dominio hominis; sicut nec nunc propter hoc subtrahuntur dominio*.

Questo, però, non significava, precisò Tommaso, che esistesse qualche animale che non fosse naturalmente sottoposto all'uomo, poiché esiste in natura un ordine genetico delle cose⁸ che, procedendo dall'imperfetto al perfetto, prevede, *in usu rerum naturalium*, che gli esseri inferiori servono a quelli superiori. È per questo motivo che l'uomo, ovvero l'essere più perfetto in natura perché creato da Dio a sua immagine e somiglianza⁹, detiene naturalmente il controllo e, di conseguenza, il dominio sul mondo vegetale e animale: *Unde naturaliter homo dominatur animalibus*¹⁰.

Per tale motivo nella società cristiana medievale se a commettere violenza contro un essere umano, non era un animale selvaggio, bensì un animale domestico, questi non doveva essere immediatamente ucciso in quanto pericoloso per la comunità. Esso andava processato.

Dal momento che sia la colpa che il sistema giudiziario sono sintomi del modo in cui la società è organizzata¹¹, per delineare la procedura seguita in questi processi è importante cercare di fissare le analogie riscontrate prevalentemente all'interno delle fonti giudiziarie e contabili. A tale scopo si è scelto di analizzare in questa sede, vista la maggiore completezza del panorama documentario a nostra disposizione, il caso francese nel periodo che comprende gli ultimi secoli del Medioevo e la prima Età moderna¹². Da tale lavoro comparativo si proverà a fare emergere oltre ai tratti comuni, alcune pratiche particolari che possono fornire degli spunti di riflessione utili a comprendere perché l'uomo medievale abbia sentito la necessità di portare davanti alla sbarra degli accusati i propri animali domestici applicando appieno il rituale della giustizia ordinario, a partire

⁸ È qui evidente la ripresa del pensiero aristotelico che vedeva l'uomo al vertice della *scala naturae*, in quanto unico animale dotato di anima razionale. Se nel pensiero cristiano l'eco del pensiero aristotelico si semplificò, facendo passare in secondo piano la classificazione dei tre generi di anima (nutritiva o minima, sensitiva e razionale), questo influenzò comunque il principio che voleva l'attribuzione dell'anima al solo essere umano, ribadendo di fatto quella superiorità dovuta all'intelletto e, perciò, nella logica cristiana alla capacità di comprendere la parola di Dio, già sancita dallo Stagirita.

⁹ *STh I q. 96 a. 1, co.: [...] Unde, cum homo sit supra cetera animalia, utpote ad imaginem Dei factus, convenienter eius gubernationi alia animalia subduntur.*

¹⁰ *STh I q. 96 a. 1, co.: Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, inobedientia ad hominem eorum quae ei debent esse subiecta, subsecuta est in poenam eius, eo quod ipse fuit inobediens Deo. Et ideo in statu innocentiae, ante inobedientiam praedictam, nihil ei repugnabat quod naturaliter deberet ei esse subiectum. Omnia autem animalia sunt homini naturaliter subiecta. Quod apparet ex tribus. Primo quidem, ex ipso naturae processu. Sicut enim in generatione rerum intelligitur quidam ordo quo proceditur de imperfecto ad perfectum (nam materia est propter formam, et forma imperfectior propter perfectiorem), ita etiam est in usu rerum naturalium, nam imperfectiora cedunt in usum perfectorum; plantae enim utuntur terra ad sui nutrimentum, animalia vero plantis, et homines plantis et animalibus. Unde naturaliter homo dominatur animalibus [...].*

¹¹ DOUGLAS 1970, p. 10.

¹² Non sono comunque infrequenti attestazioni della pratica precenti al XIV secolo. Si ricordano in questa sede un porco infanticida processato e infine condannato ad essere arso vivo nel 1266 e un maiale giustiziato per aver ucciso il porcaro della parrocchia di Buciaco nel 1274 (entrambi i documenti sono stati pubblicati nell'ottocentesca edizione del *Registre Criminel de la justice de St. Martin des Champs à Paris au XIV^e siècle, publié pour la première fois, d'après le manuscrit des Archives Nationales, et précédé d'une étude sur la Jurisdiction des religieux de St. Martin (1060-1674)*, Paris 1877, pp. 341 e 378).

dall'incarcerazione dell'animale in attesa dell'esito del processo. Una volta accusato, si apprende da alcune fonti, l'animale, colpevole di omicidio trascorreva il periodo che intercorreva tra la cattura e l'esecuzione nelle stesse carceri predisposte alla reclusione degli esseri umani, oppure, nel caso in cui queste strutture non fossero presenti sul territorio, in altri luoghi adibiti generalmente a tale funzione. Ne è un esempio una quietanza di pagamento rogata il 13 luglio del 1408 dove si attesta che Toustain Pincheon, guardiano delle prigioni regie di Pont-de-l'Arche, oltre alle spese relative all'occupazione di una cella, ricevette per mano di Jehan Monnet, magistrato della contea della città diciannove soldi e sei denari per aver procurato cibo ai detenuti, tra cui un maiale che «avoit muldry et tué ung petit enfant»¹³. Nel 1427, invece, una scrofa, di cui fu accertata la colpevolezza, e i sei porcelli, di cui si sospettava una compartecipazione al delitto commesso, furono detenuti, in mancanza di una prigione, nella tenuta di Katherine de Barnault, nobildonna di Savigny rispettivamente venti e quarantatre giorni¹⁴.

All'animale incarcerato veniva, successivamente, notificata dal giudice o dall'autorità locale (che in quel momento esercitava lo *ius* penale) la sentenza di condanna a morte in cella, come nel caso attestato dal documento risalente al 14 giugno del 1494¹⁵. Si apprende che un giovane porco fu arrestato per aver «étranglé et défacié ung jeune enfant estant au berceau»: la sentenza, che fu notificata al maiale in carcere dal Gran Maggiore della chiesa e del monastero di Saint-Martin presso Laon, non solo lascia emergere alcuni particolari su come fu condotta l'inchiesta, ma offre un primo spunto di riflessione sulla solennità del giudizio e sulla meticolosità con cui queste pratiche erano svolte.

Innanzitutto la giustizia locale decise di avviare una piccola indagine, a partire dall'interrogazione di alcuni testimoni, per accertare le eventuali colpe e, soprattutto, perché si

¹³ «Pardevent Jean Gaulvant, tabellion juré pour le roy nostre sire en la viceconté du Pont de Larche, fut présent Toustain Pincheon, geolier des prisons du roy nostre sire en la ville de Pont de Larche, lequel cognut avoir eu et reçue du roy nostre sire, par la main de honorable homme et saige Jehan Monnet, viconte dudit lieu du Pont de Larche, la somme de 19 sous six deniers tournois qui deus lui estoient, c'est assavoir 9 sous six deniers tournois pour avoir trouvé (livré) le pain du roi aux prisonniers debtenus, en cas de crisme, es dites prisons. [...] Item à ung porc admené es dites prisons, le 21e jour de juing 1408 inclus, jusques au 17e jour de juillet après en suivant exclut qui icellui porc fu pendu par les gares à un des posts de la justice du Vaudereuil, à quoy il avoit esté condempné, pour ledit cas par monsieur le bailly de Rouen et les conseuls, es assises du Pont de Larche, par lui tenues le 13e jour dudict mois de juillet, pource que icellui porc avoit muldry et tué ung petit enfant, aquel temps il a XXIII jours, valent audit pris de 2 deniers tournois par jour 4 sols 2 deniers, et pour avoir trouvé er baillé la corde qu'il escovint à lier icelui porc qu'il reschapast de ladic prison où il avait esté mis, X deniers tournois». Il documento è estratto da BERRIAT-SAINT-PRIX 1829, doc. n. IV, p. 440.

¹⁴ ARCHIVES NATIONALES DE PARIS (AN) série AP 90, Extrait du Chartier de Monjeu et dépenances, appartenant à M. Lepelletier de Saint-Fargeau, de Savigny-sur-Etang, boîte 25^e, liasse I, 2 et 3. La scrofa fu imprigionata il martedì precedente il natale dell'anno 1456 (il 21 dicembre) fino al giorno della sua esecuzione, avvenuta il 10 gennaio del 1457, mentre i porcelli fino al 2 febbraio.

¹⁵ MIROY DE STOURNELLES 1812, pp. 88-89. Il documento è inserito anche all'interno del dossier documentario proposto da BERRIAT-SAINT-PRIX 1829 n. IX, pp. 446 e ss. che però data il documento al 1496.

voleva «procéder comme justice et raison le desiroit et requiroit; et que depuis, anfin de savoir et cognoitre la vérité dudit cas».

Secondo la ricostruzione dei fatti basata sul racconto dei testimoni, il lunedì di Pasqua del 1494, mentre Lenfant (il padre del bambino deceduto) badava al suo gregge, il neonato vittima dell'omicidio venne affidato dalla madre, che dovette a sua volta assentarsi per recarsi al vicino villaggio di Dizy, alle cure di una bambina più grande, di circa nove anni, la quale, sciaguratamente, preferì il gioco al compito che le era stato affidato e che, una volta sistemato il bambino nella culla, si allontanò. Sfortuna volle che proprio in quel momento passasse da quelle parti il porco infanticida, successivamente incriminato, che «entra dedans ladite maison et défigura et mangea le visage et gorge dudit enfant». Le ferite e il *dévisagement* furono fatali al bambino, che spirò.

Alla descrizione dell'inchiesta che stabilì la colpevolezza del porco seguì la notifica della sentenza. Come già la formula inizialmente riportata, che esprimeva la volontà da parte dei poteri locali di agire «comme justice et raison le desiroit et requiroit», anche il dispositivo di sentenza che segue la descrizione dell'istruttoria presenta gli stessi toni solenni:

Nous, en detestation et horreur du dit case, et afin d'exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé, sentiencé, prononcé et appointé que le dit pourceaulz estant détenu prisonnier et enfermé en la dicte abbaye, sera, par le maistre des hautes œuvres, pendu et estranglé en une fourche de bois, aupreès et joignant des fourches patibulaires et hautes justices de dits religieux estant aupreès de leur cense d'Avin; En temoing de ce, nous avons scellé la présente de nostre scel¹⁶.

Il Gran Maggiore – che in quel momento non aveva a che fare con un essere umano, bensì con un suino – non si sottrasse all'impiego delle stesse formule che avrebbe usato per notificare la sentenza ad un comune criminale. È il corretto funzionamento della macchina della giustizia che porta chi rappresentava la comunità a sentire il bisogno di indagare e stabilire cosa fosse realmente accaduto. È necessario procedere per gradi, stabilire quali e di chi siano le colpe e interrogare gli eventuali testimoni perché bisogna conoscere la verità agendo come il rituale della giustizia e la ragione impongono.

Se, come emerge chiaramente dall'analisi documentaria, il responsabile del delitto è sempre l'animale, alle volte la giustizia non si astenne dal comminare delle pene, solitamente moderate per negligenza, ai genitori della vittima o ai proprietari dell'animale. Come accadde a Charonne del 1497, quando il proprietario di una scrofa e sua moglie furono 'condannati' dal giudice locale a fare una pellegrinaggio, durante il periodo della Pentecoste, a Notre-Dame de Pontoise. I due coniugi

¹⁶ BERRIAT-SAINT-PRIX 1829, pp. 447-448.

una volta arrivati davanti alla chiesa avrebbero dovuto urlare *Merci!* e portare con sé, al proprio ritorno, un certificato¹⁷.

Nel 1499 a Sèveres (nei pressi di Chartres) furono, invece, puniti più severamente i genitori del bambino ucciso da un porcello di loro proprietà: nella notifica di sentenza presentata al maiale prima dell'esecuzione viene, infatti, riportato che i coniugi Delalande, i genitori del piccolo Gilon (il neonato deceduto) in quel momento si trovavano in carcere su richiesta del procuratore di giustizia del monastero di Josaphat¹⁸. I due genitori furono condannati al pagamento di una multa di diciotto franchi e alla detenzione preventiva in carcere, finché non avessero estinto del tutto il loro debito pecuniario con la giustizia, a causa della negligenza della madre che nel momento in cui fu perpetrato l'omicidio avrebbe dovuto badare al bambino¹⁹.

Seppure notificata nel 1572 risulta essere di grandissimo interesse a tale riguardo la sentenza di condanna a morte emanata a Nancy dagli ufficiali di giustizia dipendenti dall'abate di Moyenmoutier nei confronti di un maiale. In un giorno di maggio di quell'anno un porco di proprietà di Claudon François e sua moglie entrò nella casa dei padroni e divorò il loro figlioletto; denunciato il fatto il reverendo padre, su permissione dell'abate di Moyenmoutier, catturò ed incarcerò il porco nelle prigioni della *mairie* in attesa che venisse espresso un giudizio al riguardo²⁰. Il 21 maggio il tabellione e giurato Nicolas Fasaille ed altri *honnestes hommes* della cittadina si riunirono all'incirca verso le sette del mattino davanti la suddetta abbazia per deliberare e notificare la sentenza di condanna a morte al porco, in presenza del *maire*, degli scabini e dell'abate²¹.

¹⁷ CARLIER 1764, pp. 207-208: «En 1497, une truie, qui avoit mangé le menton d'un enfant au village de Charonne, fut condamnée par sentence du juge à être assommée; on ordonna en outre, que ses chairs feroient coupées et jettées aux chiens; que le propriétaire et sa femme feroient le pèlerinage de Notre Dame de Pontoise, où étant le jour de pentecôte, ils crierient *merci*; de quoi ils rapporteroient un certificat».

¹⁸ *Ibid.*: «Veu le procès criminel fait par devant nous à la requête du procureur de messieurs les religieux, abbé et couvent de Josaphat, à l'encontre de Jehan Delalande et sa femme, prisonniers ès-prisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d'une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ».

¹⁹ *Ibid.*: «à la requête dudit procureur; le tout veu et eu sur ce conseil aux saiges, ledit Jehan Delandé et sa femme, avons condamnés et condamnons en l'amende envers justice de dix-huit francs, qu'il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu'à plein paiement et satisfaction d'iceulx à tout le moins qu'ils avoient baillé bonne et seure caution d'iceulx».

²⁰ ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEURTHE ET MOSELLE (Nancy), H 1862/1: «Desquelles tres sa teneure s'ensuit aichen tous comme ainsy son que depuis quelques jours cy ca ung petit enfant fille de Claudon françois de Moienmoustier soit esté mort et devoré par ung porc lequel porc pour l'enormité du cas seroit esté prins et mis en prisone de reverend père De Dieu dans Jehan de Maisiere par permission divine seigneur l'abbé dudit Moienmoustier audit lieu par ses maire et justice et seroit que à jour d'huy vingtesme jour du mois de may mil cinq cent septante deux».

²¹ *Ibid.*: «En presence de moy Nicolas Fasaille tabellion jure et les tesmoings subscript par devant honnestes hommes Caludon Gerardin Maire du Bay de Moienmoustier, Guilame Jean Martin echevin, et Guillaume Godiffroy Doicy audit lieu, seants en siege de justice au devant de l'abbaye en monastere dudit Moienmoustier assistez de partie des hommes et habitans dudit Bay environ sur les sept heures du matin. Comparue honorable homme Claudon Conrald bourgeoisie a Samedi au nom et comme procureur dudit reverend seigneur l'abbé. Lequel procureur adriant ses parolles audit Maire et echevines leur auroit dict et déclaré en substance Monsieur les Maire et echevines donc sachez et moy comme procureur de reverend seigneur Monsieur de Mouienmoustier seigneur haulte justice, moyen et bas au Bay dudit

La sentenza prevedeva che il porco, condannato a morte per il crimine commesso, sarebbe dovuto essere condotto dai genitori del bambino defunto presso una croce situata tra la chiesa e il cimitero di Tembous e lì legato ad una corda in attesa dell'arresto definitivo da parte del *maire*. Non venne risparmiata però una punizione nemmeno ai genitori: essi, infatti, furono puniti per negligenza nei confronti del neonato e condannati, per tale motivo, ad essere bastonati (*embastonnez*)²².

Come per la giustizia ordinaria, alle volte anche l'animale poteva essere assolto o perché considerato innocente, o per mancanza di prove. Nel 1379 a Saint-Marcel le Jussey, in Borgogna, fu richiesto l'intervento di Filippo l'Ardito (allora duca di Borgogna) da parte del priore Humbert de Poutiers al fine di dirimere una controversia giuridica riguardante due mandrie di maiali. Il 5 settembre di quell'anno Perrinot Muet detto Hochebet, il figlio del porcaro del villaggio, venne ucciso da tre scrofe e un porcello mentre badava sia alle mandrie comunali, che a quelle del priore del luogo. Dalla ricostruzione dei fatti sembra che tre scrofe (appartenenti alla mandria comunale) si siano avventate sul fanciullo dopo aver sentito il lamento di un porcello («au cry de l'un d'iceulx pors»), atterrandolo e ferendolo al punto da rendere inutile l'intervento del padre e del porcaro del priore accorsi immediatamente in suo aiuto²³. La faccenda era senz'altro molto seria: infatti, dando per scontato che le tre scrofe ed il porcello erano da ritenersi colpevoli di omicidio, come comportarsi nei confronti delle due mandrie di maiali presenti sul luogo del misfatto? Erano da considerarsi *participes criminis* dal momento che, seppur senza prendere parte in maniera diretta al delitto, erano comunque presenti e nulla avevano fatto per impedire quello scempio? La prima reazione del priore Humbert de Poutiers sembra, di fatto, rispecchiare questo sospetto. Ma la

Moienmoustier. Il a esté informé à ma requist de la mort de l'enfant Claudon François de ce lieu devoré par ung porc. Ledit porc prins et tenu en prison dudit seigneur sur laquelle information à poné le devoir de justice».

²² CARLIER 1764, pp. 207-208: «Sour ce seroit ladicte sentence esté leicte haultement par moy et tabellion pour le teneur sensitué de mots et mots. Suyvant la requise du procureur de reverend seigneur Monsieur de Moyenmoustier nous trouvons et disons par nostre sentence que heu les gard a l'inconnue ci dit de mort advenu de l'enfant Claudon François devoré par ung jien porc. De affin que ledict pere et mere preingne meilleure garde a leure enfant que ledict porc doit estre pendu et estranglé en une potence au lieu ou loy a accoustumé faire semblable execution de ce lieu de quant a la penitence et correction de pere et de mere dudit enfant ce la appartient et est de la charge de Monsieur le prieur de ceane apres laquelle lecture auroit dict ledict echevin à estre ledict ce sentence de luy et desdites bone homme. Pur ce et ce faict ledict Maire echevin ci doicy assites desdictes bons hommes embastonnez a c'est effect autroidit mennes et conduit ledict porc lié d'un corde jusqua de proche d'une croiy de pierre qu'est au de la d'une eglise et cymetiere au dessus de ladicte abbaye et (f. v) monastere ou estants arrestes a ledit Maire rescree par trois fois haultement le prevost de Saint Diey au troisieme desquels crie honnorable homme Anthoine grand dudige prevost audit Saint Diey lestans sestant la [...] a demande audit Maire ce quil luy voullir auxquels a esté dict par icelluy Maire Monsieur le prevost».

²³ ARCHIVES DE LA COTE D'OR (Dijon), B. 10440, ff. 6v. e 7r, f. 7r: «[...] Perrinot, fils Jehan Muet, dit Hochebet, pourchier commun de ladite ville, gardant les pors des habitans d'icelle ville ou finaige d'icelle, et au cry de l'un d'iceulx pors, trois truyes estans entre lesdits pors ayent couru sus audit Perrinot, l'ayant abbattu et mis par terre entre eulx [...]».

comunità e il monastero non si sarebbero potuti permettere un danno economico così grande, rappresentato dalla perdita di due intere mandrie di maiali²⁴.

Inizialmente, infatti, il priore, a cui «appartient la justice de ladite ville», decise di procedere incarcerando tutti i maiali, senza distinzione, in attesa di rivolgersi alla giustizia suprema, rappresentata in Borgogna da Filippo l'Ardito, a cui venne presentata una richiesta di grazia e scarcerazione per i due branchi. Accolta la supplica del priore, il duca concesse una sorta di amnistia per le due mandrie, ad esclusione dei tre o quattro maiali, indicati come colpevoli dal giovane porcaro nel momento in cui esalò il suo ultimo respiro, specificando, però, che la grazia veniva loro concessa nonostante essi fossero presenti sul luogo del delitto²⁵.

Un caso analogo è rappresentato dalla seconda parte del documento rogato a Savigny nel 1457, che si è già avuto modo di citare precedentemente per quanto concerne l'apetto riguardante l'incarcerazione e che sembra ora doveroso affrontare in maniera più approfondita, in quanto i sei porcelli, a differenza della madre, furono assolti seppur sospettati di *participatio criminis*, giacché non erano emerse prove sufficienti all'incriminazione durante l'istruttoria. Avvenne che il martedì precedente il Natale dell'anno 1456²⁶ una scrofa fu colta in flagranza di reato mentre divorava un bambino di cinque anni (Jehan Martin) e che i sei porcelli (sue creature) furono trovati, assieme a lei, sulla scena del massacro sporchi di sangue (*seigneurs*).

La nobildonna di Savigny, Katherine de Barnault, decise, secondo le consuetudini borgognone («l'usence et costume du païs de Bourgoingne»)²⁷, di arrestare la scrofa e i sei porcelli e farli imprigionare in attesa di giudizio all'interno delle sue proprietà. Dopo aver chiamato (servendosi del procuratore Huguenin Martin come intermediario) il proprietario dei maiali Jehan Bailly, a rispondere di loro il 10 gennaio di quell'anno, e aver ascoltato i testimoni, si decise di procedere immediatamente contro la scrofa che colta in flagranza di delitto non poteva che essere reputata colpevole di omicidio. La pena, emessa in ottemperanza alle leggi e ai costumi borgognoni,

²⁴ Una volta incarcerati e condannati, infatti i maiali non sarebbero più potuti servire all'alimentazione pubblica, dal momento che la carne di una bestia omicida non è considerata commestibile.

²⁵ ARCHIVES DE LA COTE D'OR (Dijon), B. 10440, f. 7r: «[...] Et pour ce que ledit suppliant auquel appartient la justice de ladite ville ne fust repris de negligence son maire arresta tous lesdits porcs pour en faire raison et justice en la manière qu'il appartient, et encore les détient prisonniers tant ceux de ladite ville comme partie [...]. Et ledit prieur nous ait supplié que il nous plaise consentir que en faisant justice de trois ou quatres desdits porcs le demeurant soit delivré. Nous inclinans à sa requeste, avons de grâce espediale outroyé et consenty, et par ces présentes outroyons et consentons que en faisant justice et execution desdites trois truyes et l'ung des pourceaulx dudit prieur, que le demeurant desdites pourceaulx soit mis à delivre, nonobstant nqu'ils aient esté à la mort dudit pourchier [...]».

²⁶ Nonostante il crimine sia stato consumato nel 1456, ho deciso di datare il documento con l'anno successivo, 1457, poiché l'istruttoria iniziò il 10 gennaio.

²⁷ Un riscontro effettivo sull'usanza di processare e condannare gli animali in Borgogna si trova in BOUHIER 1742, f. 130, tit. XXV *Des Bestiaux, Cheptels, & Mesus*, art. CCLXXV *Des bêtes ayant fait homicide*: «Se un buef, ou un cheval fait un, ou plusieurs homicides, ils n'en doivent point mourir, ne n'en doit-on faire Justice. Mais ils doivent être prins par les Seigneur, en quelle Justice ils ont fait le delit, ou par ses gens, & lui font confisque & doivent être vendus, & exploitez ou proufit dudit Seigneur. Mais se autres bestes le font, ils doivent estre penduz par les piez derrière».

prevedeva che la scrofa venisse impiccata ad una forca per le zampe posteriori, finché morte non fosse sopraggiunta²⁸. Per quanto riguardava i sei porcelli si decise, invece, di procedere con l'istruttoria, poiché seppure sporchi di sangue, non esisteva alcun elemento che provasse la loro colpevolezza, rimettendo però il giudizio ad un'altra corte di giustizia²⁹.

L'inchiesta passò allora alle competenze del giudice di Savigny, Nicolas Quarroillon che il venerdì antecedente la purificazione della Vergine (2 febbraio), alla presenza della signora di Barnault e dei testimoni della precedente inchiesta, «Guillame Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux et Jehan Bailly [...]», stabilì che i sei porcelli dovessero essere prosciolti da ogni accusa e che, contestualmente, fossero assegnati alla Barnault, in quanto Bailly, il loro padrone, li aveva ripudiati nel momento in cui si rifiutò di pagare la cauzione terminata la prima fase del processo³⁰.

È, altresì, interessante notare al fine dell'analisi del fenomeno giudiziario come talvolta anche un processo contro un animale sia stato motivo di rivendicazione dell'amministrazione della giustizia penale e motivo di scontro fra diverse figure istituzionali nel controllo e nell'esercizio della *haulte justice*. Nel 1339 a Martigny, ad esempio, il maiale che fu accusato di infanticidio scontò una pena detentiva di quattordici settimane prima di vedere espressa la sentenza di condanna a morte e la sua successiva esecuzione a causa di un problema scaturito da un disaccordo tra le autorità locali relativamente all'esercizio della giustizia penale³¹. Nel 1408, invece, si apprende che il porco infanticida che aveva consumato il suo crimine nella cittadina di Domcevrin, fu giustiziato a Saint-Mihiel, giacché la *mairie* di Domcevrin non godeva dello *ius* della *haulte justice*³².

²⁸ AN Paris série AP 90, Extrait du Chartier de Monjeu et dépenances, appartenant à M. Lepelletier de Saint-Fargeau, de Savigny-sur-Etang, boîte 25^e, liasse I, 2 et 3: «[...] considéré en ce cas l'usence et costume du pais de Bourgoingne, aiant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons par notre sentence deffinitive, et a droit, et par icelle, notre dite sentence, déclarons la truye de Jehan Bailly, alias Valot, pour raison du murtre homicide par icelle truye commis et perpétré en la personne de Jehan Martin, de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendue par le pieds derrièrs à ung arbre esproné en la justice de madame de Savigny, cosidéré que la justice de madite dame n'est mie présentement élevée, et icelle truye prendre mort audit arbre esproné [...]».

²⁹ *Ibid.*: «[...] et ainsi le disons et pronunçons par notre dicte sentence et a droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n'appert aucunement que iceulx coichons ayent mangies dudit Jehan Martin, combien que aient esté trovés ensanglantés, l'on remet la cause d'iceulx coichons aux autres[...]».

³⁰ *Ibid.*: «[...] advoché ou répudié les coichons de la truye nouvellement mise à l'exécution par justice, à raison du murtre commis et perpétré par la dicte truye en la persoune de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdits coichons, et de baillier caucion d'iceulx coichons rendre, s'il estoit trouvé qu'ils feussions, culpables du délict avant dict commis par ladite truye et de payer les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges, déclarons et pronunçons par notre sentence deffinitive, et a droit; iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les lu adjugeons comme raison, l'usence et la coustume du pais le vüelit».

³¹ ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MEUSE (Bar-le-Duc), B 2397 (*Deperditum*), si è fatto per tanto riferimento al regesto settecentesco del registro.

³² ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MEUSE (Bar-le-Duc), B 1046, f. 228v: «pour executer un pourcel lequel avoit desvouré un enfant à Domcevrin ledict prevost a païé et [...] xxx s. c'est affaire pour le droit des abbalestriers xi s. et a maistre Jehan Cochart qui executa le dict pourcel et pour ses despence par deux jours entiere xxi s. Pour ce commerce appartient pour le tesmoingn de Cohn [...] clerc juré de Saint-Mihiel fait le xxxj jour de novembre l'an mil iii c et huit».

Ancora nel 1462 il luogotenente generale del balivo di Senlis si rivolse al tribunale di Sainte Geneviève di Parigi per dirimere una questione relativa ad una competenza giuridica all'interno dei propri territori. A Bouves, villaggio dipendente dalla giurisdizione di Senlis, un porcello era stato incarcerato nelle prigioni locali, dopo aver divorato un neonato dell'età di due o tre mesi, mentre i suoi genitori (proprietari del porcello) erano in chiesa³³. L'esecuzione risultava essere però ineseguibile dal momento che le forche patibolari appartenenti a quella giurisdizione erano crollate a causa della putrefazione del legno e non potevano essere ricostruite senza l'autorizzazione del procuratore del Re, il quale avrebbe dovuto altresì autorizzare nuovamente l'esercizio «de la justice haulte moyenne et basse»³⁴. Dopo aver ascoltato i testimoni ed essersi accertato dell'esistenza delle vecchie forche e dei privilegi concessi alla giurisdizione di Senlis nel 1342, il procuratore accordò nuovamente il privilegio di amministrare la giustizia penale.

Nel 1480 fu, invece, al centro di una simile rivendicazione la badessa della Saint-Trinité di Caen, la quale si scontrò con il procuratore del re per l'esercizio della giustizia criminale nei confronti di un suino (una *beste porchine*) accusato di infanticidio dal momento che aveva divorato un bambino nella parrocchia di Saint-Gilles. Dal racconto che ci restituisce de la Rue apprendiamo che gli Ufficiali dell'Abbazia procedettero immediatamente con la cattura della bestia incriminata, proseguendo l'istruzione del processo al cospetto del siniscalco; il processo fu però bloccato dall'intervento dei procuratori del re che citarono in giudizio la badessa al cospetto del *grand bailli*, sostenendo che il delitto era stato commesso nei territori di competenza del baliaggio e che, per tale motivo, la causa dovesse essere perseguita dalla giustizia reale. Per rivendicare il diritto di esercitare la giustizia criminale in quelle zone la badessa ricordò che alcuni anni prima se n'era già avvalsa proprio in quegli stessi territori, ora oggetto della controversia, giustiziando una fanciulla che era stata arsa per aver ucciso un uomo³⁵.

³³ AN Paris, L 855 (1): «[...] avoit en icelle ville de Bouves ung jeune enfant de l'aage de deux a trois mois ou environ fils de Andrieu Hemmegrant et Frencine sa femme ses père et mère qui dedens son barsseau durant le temps que se père et mère estoient a l'église avoit este piteusement devoré par ung pourceau qui appartenoit ausdit Andrieu et sa dite femme duquel pourceau qui ce ceste cause avoit esté emprisonné ens prisons dudit Bouves [...]».

³⁴ *Ibid.*: «[...] aucune execution ne avoit encoires esté fete parce que les fourches de la justice de ladite église qui estoient de bois estoient cheues pas par pourreture comme ilz disoient encoire apparoir par les estat estant au lieu ou d'aucienneté elles avoient esté construites les quelles fourches ilz ne vouloient pas faire refaire ne decreter sans auctorité de justice offrant faire apparoir desdits estats ensemble de la joyssance de la justice haulte moyenne et basse quilz dient avoir en la ville terrouoir et appartenences dudit Bouves».

³⁵ DE LA RUE 1842, pp. 40-41: «L'abbesse avoit aussi la juridiction civile et criminelle dans son bourg et dans les paroisses précitées. Le gran Bailli et le Vicomte de Caen en troublèrent souvant l'exercice; cependant elle fut toujours reconnue par des arrêts solennes. Le plus singulier des procès auxquels elle donna lieu est celui d'une *beste porchine*, qui, en, 1480, mangea un enfant au berceau sur la paroisse Saint-Gilles. Les officiers de l'Abbesse se saisirent de l'animal, et en poursuivirent la condamnation devant le Sénéchal de l'Abbaye; mais le Procureur du Roi intervint, attaque l'Abbesse devant le grand Bailli; et soutenant que le délit avoit été commis dans les ressort du bailliage, il réclama l'animal pour que son procès lui fût fait devant et par la justice du Roi. Alors débat sur les limites du territoire, enquête, mémoires, et l'Abbesse ne gagna, qu'en prouvant que déjà elle avoit fait *ardre*, sur la place aux Champions, une fille qui avoit tué un homme dans la maison même, où la *beste porchine* avoit mangé l'enfant».

Il problema metodologico fondamentale nell'affrontare questa tematica consiste nell'evitare di assumere una prospettiva dettata dalle proprie categorie giuridiche. Il rischio concreto è quello di tracciare un'analisi viziata da anacronismi: non a caso, alcuni pur rilevanti studi sull'argomento, condotti tra la fine dell'Ottocento³⁶ e gli inizi del secolo scorso (con la sola eccezione dello studio di Karl von Amira³⁷) e ancora negli anni '70 del Novecento³⁸ hanno ricondotto le problematiche scaturite dall'analisi di questo fenomeno giuridico ad una mera curiosità da coltivare per il semplice gusto dell'aneddotica stravagante. Bisogna aspettare i primi anni Novanta acciocché alcuni storici si interessassero al fenomeno abbandonando l'idea di fondo, predominante fino a quel momento, che vedeva nei processi contro gli animali una pratica curiosa e bizzarra³⁹.

Un fenomeno come quello dei processi contro gli animali può, invece, rivelarsi un'interessante chiave di lettura per indagare la mentalità, la cultura, le pratiche e rituali giudiziari tipicamente medievali che contribuirono ad originare questo fenomeno, che perdurò per tutta l'età moderna: il processo contro un animale può quindi diventare una possibile chiave interpretativa e allo stesso tempo uno strumento di indagine utile a comprendere una mentalità diffusa trasversalmente nella società.

La cultura cristiana, a partire dalla riflessione dei padri della chiesa, ha sempre definito l'animale un essere imperfetto e imperfettibile, privo di ragione, e perciò privo dell'anima. Sottoponendolo, però, ad un regolare processo, la *civitas*, pur permeata ed influenzata profondamente da quegli stessi meccanismi di pensiero, conferì di fatto all'animale una responsabilità sociale, e soprattutto una personalità giuridica, innescando così una forte ambiguità sul piano procedurale e teorico. Ambiguità che, di fatto, fu posta al centro della discussione giuridica intorno all'utilità di procedere penalmente contro gli animali colpevoli di omicidio.

³⁶ Si ricordano in questa sede, oltre alle opere di D'ADDOSIO 1892 ed EVANS 1905, gli studi condotti da TOBLER 1893, AGNEL 1858, e PERTILE 1885, pp.135-153.

³⁷ VON AMIRA 1891.

³⁸ Dopo un lungo silenzio che durava dai primi decenni del secolo scorso la produzione storiografica relativa ai processi contro gli animali riprese nei primi anni Sessanta del Novecento; è singolare che l'impulso a condurre nuove ricerche sia arrivato da due tesi di laurea delle Facoltà di Veterinaria di Lione pubblicate tra il 1961 e il 1964 (DIETRICH 1961 e ROUSSEAU 1964). La prima monografia recente dedicata all'argomento fu *Les procès d'animaux* del giornalista francese Jean Vartier pubblicata nel 1970 (VARTIER 1970). Come nota anche Pastoureau, l'opera di Vartier manca di senso critico, relegando ancora questi processi alla categoria di 'curiosità' giuridica, utile a catturare l'attenzione di «un pubblico avido di aneddoti».

³⁹ Rimando in questa sede ai pionieristici lavori (per altro già citati nel corso dell'elaborato) di DELORT 1984 e agli atti della XXXI settimana di Studi sull'alto Medioevo pubblicati nel 1984, *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto Medioevo* e ORTALLI 1997. Un grande impulso è arrivato anche dallo studio del simbolismo animale che si ritrova in numerose ricerche legate alla predicazione e all'utilizzo degli *exempla*, oltre che nei numerosi lavori comparsi in questi anni focalizzati sull'utilizzo dell'animale nella favolistica medievale. Tra tutti ricordiamo il lavoro di BERLIOZ 1984 e BERLIOZ - POLO DE BEAULIEU 1999. Di qui ha mosso la, seppure esigua, storiografia recente che ha finalmente abbandonato anacronistiche valutazioni di merito sulla singolarità del fenomeno, ponendo le basi per una sua effettiva contestualizzazione in un più ampio quadro sociale. Tra questi studi si distinguono i lavori di COHEN 1986 e COHEN 1993, DINZELBACHER 2002 e DINZELBACHER 2006 e, infine, PASTOUREAU 1993, pp. 16-23 e PASTOUREAU 2000, pp. 173-200; lo stesso saggio è comparso anche in PASTOUREAU 2004, pp. 21-39 e in PASTOUREAU 2002.

Sebbene il fenomeno iniziò a lasciare qualche traccia nelle carte d'archivio in Europa intorno alla metà del XII secolo, esistono comunque alcune, seppur sporadiche, attestazioni precedenti che ne testimoniarebbero una parziale diffusione già in classica. Già nella Grecia arcaica⁴⁰ e classica, infatti, era costume processare gli esseri inanimati e gli animali accusati omicidio; Platone affronta il caso nel IX libro delle *Leggi* affermando che se un animale si fosse macchiato di omicidio, i parenti della vittima avrebbero dovuto perseguire legalmente l'omicidio commesso dall'animale, il cui cadavere, una volta giudicato e giustiziato, doveva essere gettato fuori dai confini del paese, subendo quindi la stessa sorte prevista per gli esseri umani colpevoli di omicidio⁴¹. Non sembrano, invece, esistere indicazioni relative a tale pratica per quanto riguarda l'epoca romana, né tanto meno per il periodo che intercorre tra il VI secolo e il XII⁴².

Prima di iniziare l'analisi diretta delle fonti più significative, è doveroso, però, richiamare l'attenzione su quella che per tutto il medioevo e la prima età moderna fu considerata non solo dai teologi, ma anche dai giuristi, l'*auctoritas* per eccellenza, ovvero le Sacre Scritture, in particolar modo il Vecchio Testamento, il cui rimando è frequente in molti autori.

Il primo giurista a dedicare attenzione al fenomeno e a metterne in discussione l'effettiva utilità fu Philippe de Beaumanoir nei suoi *Coutumes de Beauvoisis* del 1283. Beaumanoir contestava l'utilità di procedere penalmente contro le *bestes mues*, giacché esse non erano in grado di distinguere ciò che è bene da ciò che è male: per tale motivo, il giurista definisce, senza troppi indugi, questa pratica «justice perdue»⁴³. Il crimine ovviamente non poteva rimanere impunito, ma de Beaumanoir riteneva che la pena dovesse essere compresa dal condannato, poiché quest'ultimo doveva essere consapevole sia della natura del suo delitto, sia della natura della sua punizione: sentimenti, questi ultimi, assolutamente estranei alle bestie⁴⁴.

Come per Beaumanoir anche per Jean Boutiller, giurista francese del XIV secolo, la colpa doveva essere ricercata non tanto nell'azione dell'animale, quanto nella negligenza del suo padrone.

⁴⁰ Pausania narrò nel VI libro del *Periegesi* (11, 6) che i vasi, le statue o le colonne che cadendo uccidevano o ferivano qualcuno, venivano sottoposte a processo per omicidio e frantumate.

⁴¹ Plat. *Leg.* 9. 873e, pp. 812-813, FERRARI - POLI 2005.

⁴² Ne è un esempio l'Editto di Rotari nel quale il legislatore prevede, difatti, che a pagare per il crimine commesso da un animale domestico fosse il proprietario della bestia, e non l'animale, versando alla famiglia che aveva subito la perdita la composizione prevista dal codice legislativo: *Si caballus cum pede, si boves cum corno, si porcus cum dentem hominem intrigaverit aut si canis morderit, excepto, ut supra, si rabiosus fuerit: ipse componat homicidium aut damnum, cuius animales fuerit, cessante in hoc capitulo faida, quod est inimicitia, qui muta res fecit, nam non omnis studium* (Roth. 326), AZZARA - GASPARRI 2005, pp. 95-96.

⁴³ Per l'edizione di Beaumanoir si fa riferimento all'edizione di AUGUST 1842, t. II, cap. LXIX, artt. 5 e 6. In particolare art. 6, p. 485: «[...] car bestes mues n'ont nul'entendement qu'est biens ne qu'est maus; et por ce est che justice perdue».

⁴⁴ *Ibid.*: «Car justice doit estre fete por le venjance du mesfet, et que cil qui a fet le mesfet sace et entende que por cel mesfet sace et entende que por cel mesfet il emporte tel paine; mais cix entendemens n'est pas entre les bestes mues».

Secondo l'opinione espressa nella *Somme rural*⁴⁵ gli stessi proprietari sarebbero dovuti essere condannati «à mort & en exil⁴⁶» e la loro sorte affidata alla volontà del Signore o de Re. Non sono però del tutto esenti da sanzioni gli animali colpevoli di omicidio: l'autore, infatti, consapevole del retaggio dei precetti delle Sacre Scritture (i cui passi non sono specificati all'interno dell'articolo, ma sono facilmente individuabili nei versi dell'Esodo XXI, 28⁴⁷) secondo le quali la bestia omicida doveva essere abbattuta e le sue carni, considerate inservibili alla pubblica alimentazione, date in pasto ai cani, riteneva necessario condannarla «en Exil», giacché il proprietario si era rivelato inadatto a provvedere alla sua custodia⁴⁸. L'uccisione dell'animale, in questo caso, non equivaleva ad una sanzione penale, ma, più semplicemente, all'eliminazione di un 'soggetto' potenzialmente pericoloso per la *civitas*.

Diametralmente opposta è, invece, l'opinione di Guy Pape, celebre giureconsulto francese del XV secolo, che all'argomento dedicò la *quæstio* CCXXXVIII delle *Decisiones Gratianopolitanae*⁴⁹. Pape pur non ammettendo in alcun modo la razionalità dell'animale⁵⁰, riteneva essenziale sottoporre a processo l'animale domestico che si era macchiato di un crimine. Alla domanda «Si animal brutum delinquat, sicut quandoque faciunt porci, qui comedu(n)t pueros, an debeat mori?», con cui apre la *quæstio*, l'autore risponde in maniera affermativa, aggiungendo che sarebbe dovuto essere lo stesso proprietario della bestia a prendere coscienza del delitto e consegnare l'animale omicida alla giustizia affinché esso potesse essere condannato⁵¹. La legittimità delle proprie affermazioni venne avvalorata, come in Boutiller, dall'*auctoritas* delle Sacre Scritture, in particolare dell'Esodo XXI, 28 e Levitico XX, 15-16⁵², i cui precetti stabilivano,

⁴⁵ BOUTILLER 1603, tit. XXVIII *De la beste tuer l'homme*, f. 267. Non si conosce la data esatta della composizione dell'opera, presumibilmente databile intorno agli anni ottanta del XIV secolo.

⁴⁶ *Ibid.* f. 267. Con «Exil» l'autore intese esprimere l'antica accezione del termine, il cui significato era quello di annientare, distruggere, sterminare: «Exil, en vieil fra(n)çois signifie destruite ou exterminée, co(m)me le verbe exiller: dont mon veil practicien use en telle signification».

⁴⁷ Es. 21. 28: «Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur, et non comedentur carnes ejus: dominum quoque bobis innocens erit», *Biblorum Sacrorum Vulgatae Versionis, Editio Clero Gallicano*, t. I, Parigi 1785.

⁴⁸ BOUTILLER 1603, «Item la Bible veut que s'il est beste qui fiere homme ou femme, si que la personne voise de vie à trespas, que la beste soit destruite, n'en soit mangée la chair, & le sire de la beste en soit quitte, si ainsi n'est que la beste fust accoustumée d'estre heurtier, mordeur, ou getteur, &c. Et si telle estoit, on doit faire commandement au seigneur de la beste, qu'il tienne sa beste si fermée tellement qu'elle ne puisse faire mal à aucun. Et si depuis la beste faisoit mal à aucun: elle doit comme dit estre condamnée en Exil».

⁴⁹ Guy Pape, o Guidonis Papæ celebre giureconsulto francese, ottenne la laurea a Pavia nel 1430; ritornò di seguito in Francia, a Lione e poi a Grenoble (dove morì), divenendo membro del consiglio del Delfinato. Le *Decisiones Gratianopolitanae*, composte intorno al 1468-1470, si riferiscono appunto a questa esperienza: ebbero enorme circolazione e divennero ben presto fonte di primaria per la tradizione giuspolitica cinque-seicentesca. In questa sede si è fatto riferimento all'edizione comparsa a Lione nel 1577: PAPE 1577.

⁵⁰ L'autore non affronta in maniera diretta, all'interno dell'opera in questione, l'argomento intorno alla razionalità dell'animale.

⁵¹ PAPE 1577, f. 442: *Et si homicidium committant, debent per suum dominum tradi iustitiæ, ut moriantur*.

⁵² Lev. 20. 15 s.: *Qui cum jumento et pecore cojerit morte moriatur pecus quoque occidite / mulier quæ subcubuerit cuilibet jumento simul interficietur cum eo sanguis eorum sit super eos*.

appunto, che l'animale, nel contempo colpevole e impuro, dovesse essere purificato tramite l'espiazione della pena (nel caso specifico la morte per lapidazione) e la sua carne, contaminata dal delitto, non potesse più essere considerata commestibile⁵³. È interessante notare come la percezione dell'impurità della bestia legata all'omicidio perpetrato, che la società medievale ereditò dalle Sacre Scritture, assuma i medesimi connotati che in tempi più remoti assunse, secondo quanto riportato da Platone all'interno delle *Leggi*, nella Grecia classica.

Le posizioni di Guy Pape furono riprese intorno alla metà del secolo successivo da Diego Didhaco Covarruvias (1512-1577)⁵⁴, giurista e teologo spagnolo allievo di Martin de Azpicuelta. Partendo dal presupposto agostiniano secondo il quale «pecus licet ratione caret, & à culpa immune sit»⁵⁵, giudicare un animale che aveva commesso omicidio era considerato inopportuno «quod sensu rationali caret culpaque, ubi non est causa maxima id agendi propter delicti immanitatem». Consapevole della pratica di processare animali ed *inanimata* già nell'antica Grecia⁵⁶, e considerati i precetti dal libro Genesi IX, 5, secondo il quale anche l'animale che ha sparso sangue umano sarà colpevole agli occhi di Dio, Covarruvias riteneva comunque che questa pratica dovesse essere abbandonata⁵⁷.

Contemporaneo di Covarruvias, Josse de Damhouder, giurista fiammingo alla corte di Carlo V, espresse, invece, un parere diverso sulla questione. Egli riteneva, infatti, che se un animale domestico agiva «ex interna malitia» e non su istigazione del proprio padrone (o di colui che in quel momento ne deteneva il controllo) questi dovesse essere punito⁵⁸. Il Capitolo CXLII del terzo volume della *Praxis*, è molto chiaro al riguardo: la colpa è imputabile all'animale e il proprietario «nullo modo in culpam caderet, nec puniendus esset», anche se tuttavia quest'ultimo avrebbe potuto decidere di farsi carico del danno perpetrato dalla bestia e riscattarla dalla giustizia. È, altresì, interessante notare come l'autore specifichi la condizione domestica dell'animale (nel testo si parla

⁵³ PAPE 1577, f. 442.

⁵⁴ COVARRUVIAS 1614, f. 129, Caput VIII, *An iustum sit, lege vel statuto aliquem ob alterius culpam puniri: Communiter recepta in c. 2. de constit. Sic Levit. c. 20 interprete Augustino: pecus licet ratione careat, & à culpa immune sit, suspenditur cum ipsa fœmina, quæ se ei commiscuit, ne tali flagitio contaminatum indigna refricet facti memoriam. cap. mulier. 15. qu. cuius post alios meminit Ias. in l. furiosum. C. qui testam. facere possunt. numer. 10. l. 2 tit. 21 par. 7 Guid. Pap. q. 328 quo in loco citat legem illam Exod. c. 21. si animal hominem occiderit, lapidibus obruatur, & addit seipsum vidisse animal quodda(m) furca suspe(n)sum, eo quod pueru(m) quenda(m) occidisset.*

⁵⁵ La citazione si riferisce al testo di Covarruvias che fa riferimento al *De libero arbitrio libri tres* in cui Agostino d'Ippona argomentando la differenza tra vivere ed avere la consapevolezza di vivere scrive: *ita etiam sciens pecora carere ratione* (1. 7. 16).

⁵⁶ COVARRUVIAS 1614, *Olim sane apud Athenienses ex Draconis legibus non homines solu(m)modo, sed & animantes alie, at(que) qtiām inanimatæ cædis perpetratæ iudiciu(m) subire tenebantur, eq(ue) accusatio adversus animalia ratione carentia, & inanimata in Prytaneo iudicabatur, ut inquit Demo(n)sthenes in oratione adversus Aristocratem.*

⁵⁷ *Ibid.*: *Sed & hoc apud nos minime servatur, omittitur etenim hec punitio animalis, quod sensu rationali caret culpaque, ubi non est causa maxima id agendi propter delicti immanitatem.*

⁵⁸ DAMHOUDER 1562, ff. 404-405, Cap. CXLII *De damno pecuario. Bestiæ lædens. Ex interna malitia: ipsa punienda est, non dominus, non famulus, nisi eam servare sibi velint.*

infatti di «*equus, asinus, porcus, vacca, bos, canis, aut simile domesticum animal*»), conformemente alla concezione cristiana secondo la quale l'uomo non detiene il controllo su ciò che appartiene alla *silva*, poiché nel caso in cui qualcuno avesse detenuto presso la propria abitazione o proprietà una bestia feroce (*canem, verrem, aprum, vulpem, ursum, leonem, lupum, aut similem feram bestiam*), questi sarebbe stato considerato colpevole e condannato a pagare i danni inferti da questi animali⁵⁹. In questo caso si noti anche come cani e maiali risultano essere bestie 'ambivalenti': se, infatti, *canis* e *porcus* sono considerati animali domestici, passibili di una punizione qualora assumano un comportamento lesivo nei confronti dell'uomo, *canes* e *verres* sono considerati bestie feroci, e perciò non imputabili, al pari di cinghiali, volpi, leoni, lupi ed orsi.

Anche Jean Duret, giureconsulto francese del XVI secolo, nel 1572 anno in cui compose l'articolo intitolato *Bestes pourtans dommages*⁶⁰ si espresse apertamente a favore dell'attuazione di misure punitive nei confronti delle bestie omicide. A differenza di Guy Pape però, Duret era dell'opinione che ciò dovesse essere fatto affinché si conservasse nella memoria collettiva l'enormità dell'evento⁶¹ e per fare ciò, puntualizza l'autore all'interno della sua opera, era importante procedere come se le bestie fossero degli esseri razionali⁶². Le *auctoritates* utilizzate da Duret all'interno dell'articolo sono numerose e diverse per ambito di produzione e periodo di compilazione⁶³ e come Pape anche lui si servì delle Sacre Scritture per supportare la propria argomentazione giuridica, con la differenza che il riferimento principale questa volta non fu all'Esodo XXI, 28 ma al Deuteronomio XXV, 1⁶⁴ che, conformemente ai diritti civile e canonico, stabiliva che ogni delitto, a prescindere dalla sua gravità, dovesse essere punito⁶⁵.

Infine, un altro giurista francese, Pierre Ayrault, compilò nel 1591 un breve compendio intitolato *Procès faits aux cadavres, aux cendres, à la mémoire, aux bêtes brutes et aux contumax*⁶⁶, nel quale discusse brevemente il fenomeno giudiziario. A suo parere lo scopo principale della

⁵⁹ DAMHOUDER 1562, f. 406: *sed utriq(ue) sua sunt ferenda incommoda Porro si quis domi sue aleret canem, verrem, aprum, vulpem, ursum, leonem, lupum, aut similem fera(m) bestiam, quæ alteri esset inco(m)modo, aut certe morderet, aut læderet: tum is possessor damna(n)dus esset ad reparatione(m) damnorum ad discretione(m) Iudicis.*

⁶⁰ DURET 1606, ff. 35v.-38r. L'opera, come fa notare PASTOUREAU 1993, 2000 e 2004, fu più volte ristampata fino alla fine dell'Antico Regime. Una delle edizioni, a mio avviso, più notevoli, che denota l'importanza dell'opera di Duret è il *Bibliothèque ou Trésor du droit français, Extraictes des plus celebres*, Parigi 1629, che inserisce l'articolo in questione come opera di riferimento (ff. 390-392).

⁶¹ DURET 1606, f. 37r.

⁶² *Ibid.* f. 37r: «comme si elles avoient raison».

⁶³ Numerosi riferimenti nell'introduzione vengono fatti alle Leggi di Solone, alla *Lex Aquilia* (in particolare Ulp. 9. 1) e alla Legge delle XII Tavole.

⁶⁴ *Deut.* 25. 1: *Si fuerit causa inter aliquos et interpellaverint iudices quem justum esse perspexerint illi justitiæ palmam dabunt quem impium condemnabunt impietatis.*

⁶⁵ DURET 1606, f. 35v: «La sainte Escriture (*Deuter.* ca. 25) conforme au droit civil et canonique a voulu, que tous delicts fussent punis, eu esgard à la grandeur, petitesse, & impieté commise en l'exécution d'iceux».

⁶⁶ AYRAULT 1591, ff. 289-291.

giustizia era dare l'esempio⁶⁷: il fine di questi processi non era, quindi, quello di punire *les bestes brutes*, ma di fare disprezzare l'omicidio.

Anche i casi utilizzati da Ayrault in qualità di *exempla*, fatta eccezione per il richiamo iniziale al corpo straziato del maiale infanticida, rientravano nei canoni della tradizione cristiana. Anch'egli come Pape e Duret si servì della figura del bue lapidato dell'Esodo e, successivamente, ad un decreto del Penitenziale di Burcardo di Worms, compilato nel 864⁶⁸, attraverso il quale l'estensore stabiliva che le api le cui punture avevano ucciso un uomo dovessero essere soffocate con il fuoco all'interno dell'alveare prima che potessero produrre altro miele, ovviamente considerato incommestibile. Gli esempi riportati dal giurista sono senz'altro funzionali allo scopo di dimostrare l'esemplarità di tali provvedimenti giudiziari, ma, a differenza degli altri trattati, queste fonti sembrano perdere il loro valore di *auctoritates*.

Dopo aver preso in esame le varie problematiche dell'oggetto giuridico e le diverse soluzioni interpretative proposte dai principali giuristi che affrontarono l'argomento all'interno dei propri trattati, è opportuno cercare di inserire questo dibattito in un più ampio contesto giuridico, caratterizzato, a partire dal XIII secolo, da un inasprimento delle pratiche giudiziarie e da un rincrudimento della loro applicazione nel quotidiano. Muta, infatti, in questo periodo la percezione del crimine e del criminale in quanto tali, che non vengono più percepiti come una minaccia o un'offesa a livello personale ma divengono elementi lesivi del corpo sociale e, conseguentemente, dell'ordine pubblico.

Opus est exemplo ut poenas unius sit metus multorum: già alla fine del XIII secolo Alberto da Gandino codificava nel suo *Opus maleficiorum*⁶⁹ quella che era la nuova percezione dell'utilizzo della pena come strumento di difesa dell'ordine pubblico, in quanto prerogativa delle autorità competenti. I caratteri distintivi della pena non erano più solamente quelli riconducibili all'espiazione del reo e ad un ripristino dell'ordine pubblico, ma, come già nel diritto romano, ritornavano ad essere fondamentali le sue funzioni intimidativa e ammonitoria⁷⁰. È proprio a partire da questo periodo che teologi e giuristi tendono a teorizzare l'idea di una giustizia implacabile, che

⁶⁷ *Ibid.* f. 290: «Si nous voyons encore un pourceau pendu & estranglé pour avoir mangé un enfant (punition qui nous est familière), c'est pour porter les père et mère, les nourricières, les domestiques de ne laisser leurs enfans tout seuls, ou de si bien enfermer leurs animaux qu'ils ne puissent nuire ni faire mal».

⁶⁸ BURCHARDUS WORMIACIENSIS, *Decretorum libri viginti*, PL, v. 140, Cap. LXXVI, *De apibus, si occiderint homine*, col. 1002: *Apes si occidunt hominem, ipsae quoque occidi festinetur, mel tamen manducetur*. Oltre a Burcardo, altri estensori inserirono tale precetto nelle loro compilazioni. come, ad esempio, THEODORUS CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPUS, *Capitula*, PL, v. 99, cap. XVI, col. 0934 D.

⁶⁹ Angeli Aretini, *nec non Albertus de Gandino Maleficiis tractatus. In maleficiorum materia. Una cum additionibus excellentissimis*, Venezia 1584.

⁷⁰ ZORZI 1994a, p. 144. Cfr. anche ZORZI 1994b, pp. 395-425.

trova la sua massima espressione a partire dal XIV secolo, momento nel quale per altro si sviluppa una teorizzazione della funzione repressiva della giustizia, che fa della pena capitale il suo strumento prediletto per il mantenimento dell'ordine⁷¹. Tale teorizzazione, che portò appunto ad una recrudescenza dell'esecuzione dimostra come la pena, compresa quella inflitta all'animale, sia divenuta aspra e spettacolare al contempo: la sofferenza del corpo, che nella concezione cristiana medievale allegorizza la purificazione dello spirito, diviene così un momento centrale del rituale giudiziario e il carattere pubblico dell'esecuzione rende palese l'aspetto educativo che la pena va assumendo.

Ancora una considerazione va fatta riguardo alla tipologia punitiva prevista, anche a livello statutario⁷² (salvo rare eccezioni), come pena da applicare nei confronti della bestia omicida: l'impiccagione, ovvero, il castigo inflitto a coloro che avevano commesso omicidio. Come nota Gauvard, oltre ad essere la pena di morte più diffusa in Francia negli ultimi secoli del medioevo l'impiccagione è anche quella che racchiude in sé la maggiore carica simbolica dell'esecuzione. Essa, infatti, presenta, nel suo rituale, degli elementi distintivi che permettono agli spettatori di individuare in maniera efficace ed istantanea il passaggio del condannato dal mondo dei vivi (e perciò della comunità) alla morte (e perciò la sua esclusione dal corpo sociale della *civitas*)⁷³.

Ci troviamo, quindi, davanti ad un interessante parallelismo che denota, ancora nel medioevo⁷⁴, una totale trasposizione del codice penale, anche quando a commettere omicidio è un essere irrazionale, qual era considerato l'animale: ad animali e uomini, colpevoli del medesimo crimine, veniva inflitto lo stesso rituale punitivo, restituitoci con le medesime formule all'interno della documentazione processuale. Come gli uomini, infatti, anche gli animali venivano «trainé» prima di essere impiccati: pratica rituale distintiva, come sottolinea ancora una volta Gauvard, cui venivano sottoposti gli omicidi⁷⁵.

In una società fortemente permeata dalla dimensione rituale, come quella medievale, segnata da retaggi comportamentali dettati dalla grande influenza delle Sacre Scritture e dalla contrapposizione dicotomica tra *civitas* (con la quale si intende il luogo sul quale l'uomo detiene il controllo) e *silva* (ovvero ciò che dalla *civitas* è escluso e che in quanto tale sfugge al controllo dell'uomo), e caratterizzata da una visione gerarchica dell'Ordine delle cose, canonizzata da

⁷¹ GAUVARD 1994, pp. 191-211, in part. pp. 192-193.

⁷² Ricordo nuovamente l'articolo CCLXXV *Des bêtes ayant fait homicide*, inserito all'interno della raccolta *Les Coutumes du duché de Bourgogne. Avec les anciennes Coutumes, tant Générales, que Locales, de la même Province, non encore imprimées*, BOUHIER 1742, f. 130, tit. XXV *Des Bestiaux, Cheptels, & Mesus*.

⁷³ Cfr. GAUVARD 1994, pp. 192-194.

⁷⁴ Si è già parlato dell'allontanamento del corpo dell'animale e degli esseri inanimati, colpevoli di omicidio, dalla *polis* per quanto concerne la Grecia classica.

⁷⁵ Cfr. GAUVARD 1994, p. 194.

Tommaso d'Aquino⁷⁶, dove l'uomo, creato da Dio a sua immagine e somiglianza, deve governare sugli esseri inferiori, l'omicidio di un uomo da parte di un animale viene avvertito dalla società e dalle sue istituzioni come un sovvertimento di tale ordine, che veniva ristabilito appunto solo attraverso l'applicazione del rituale giudiziario della pena. In secondo luogo la pena, fosse essa volta a punire un uomo o un animale, segnava, come si è visto, un momento didattico e morale per la popolazione che ne traeva esempio e che, soprattutto, veniva messa in guardia, attraverso il supplizio, dall'assumere determinati comportamenti giudicati devianti. Infine, è importante analizzare la componente dell'applicazione rituale su un soggetto *metonimico*⁷⁷ e perciò compreso e accolto all'interno del corpo sociale e che, in quanto pericoloso doveva essere espulso attraverso quei rituali apotropaici e purificatori volti a ristabilire gli equilibri sociali. L'animale domestico, proprio in quanto tale, non poteva essere punito ed eliminato attraverso dei gesti sommari, come nel caso di un animale selvatico come il lupo: il lupo come il brigante, infatti, proprio perché percepiti come elementi estranei al corpo sociale erano spesso vittime di rappresaglie e, con altrettanta frequenza, giustiziati ed eliminati senza bisogno di affrontare un regolare procedimento penale⁷⁸. Ma l'animale domestico, proprio a causa della sua natura, non poteva essere eliminato dal corpo sociale senza essere sottoposto ad un regolare processo: era, infatti il processo a decretare la condanna o l'eventuale assoluzione del membro della comunità, indagando sulle azioni dell'imputato e stabilendo quali fossero le sue colpe.

L'animale domestico, infatti, è creato da Dio in funzione dell'uomo, cui deve fornire nutrimento, aiuto nel lavoro e materiale: un atto violento è da considerarsi un deprecabile atto di ribellione. Essendo l'animale domestico, in qualche modo, accettato come membro della *civitas*, in quanto soggetto al controllo dell'uomo, esso non può non rispettare le regole che la società, di cui parzialmente fa parte, impone. Come si è detto, è il solo animale domestico ad essere processato, mai l'animale selvatico⁷⁹: non sottoporre a processo un animale domestico significava agire applicando una forma di giustizia sommaria, che gli statuti dell'epoca miravano a contenere e

⁷⁶ *STh* I q. 96 aa. 1-4.

⁷⁷ Cfr. LÉVI-STRAUSS 1962, in particolare i capitoli II, *La logica delle classificazioni totemiche*, e VII, *L'individuo come specie*, dove a p. 224 l'antropologo francese mise in luce la particolare posizione del bestiame nelle dinamiche del corpo sociale: «[il bestiame] la cui posizione sociale è metonimica (fa parte del nostro sistema tecnico-economico) ma diversa da quella dei cani, in quanto il bestiame è trattato più apertamente da oggetto [...]»; e ancora a pp. 225-226, «come i cani, anche il bestiame fa parte della società umana, ma ne fa parte, per così dire, asocialmente, poiché si situa al limite dell'oggetto». La stessa concezione è restituita, come si è già visto nei precedenti capitoli, dai padri della Chiesa e Tommaso d'Aquino, i quali definiscono la natura dell'animale-*fera*, escluso dal dominio dell'uomo e di conseguenza escluso dal corpo sociale, e dell'animale-oggetto, creato da Dio in funzione dell'uomo. Precetto fondato sul versetto della Genesi 9, 12.

⁷⁸ Cfr. CHERUBINI 1997, pp. 141-171.

⁷⁹ ORTALLI 1997, p. 82 evoca la località senese Lupompesi la cui assonanza rimanda alle frequenti rappresaglie avvenute ai danni di alcuni lupi, le cui carcasse di sovente venivano appese fuori dalle mura cittadine a monito e ad esempio per gli altri animali. Ritorna, infine, utile a questo proposito, quanto scritto da Damhouder riguardo alla responsabilità del padrone della bestia nel momento in cui questo ospita nelle sue proprietà delle bestie feroci.

punire, in quanto pericolosa per l'equilibrio dell'ordine pubblico e in quanto sovvertimento dell'Ordine delle istituzioni, il cui compito era quello di applicare la giustizia nella sua formalità e ritualità prestabilita.

Per tanto i processi contro gli animali non possono essere considerati una semplice esemplarità giuridica (dimenticando, in tal modo, quanto l'esemplarità fosse, già di per sé, insita nella pena) il cui obiettivo era quello di sensibilizzare i proprietari delle bestie o, nel caso specifico dell'infanticidio, i genitori dei bambini, ma piuttosto un rito purificatorio e di espiazione necessario alla società.

Giulia Rainis

E-mail: giulia_rainis@libero.it

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

AGNEL 1858: É. Agnel, *Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux*, Paris 1858.

AZZARA - GASPARRI 2005: C. Azzara, S. Gasparri (curr.), *Le leggi dei longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma 2005.

AYRAULT 1571: P. Ayrault, *Des Procez faicts au cadaver, aux cendres, a la memoire, aux bestes brutes, choses inanimees, et aux contumax : Livre IIII. de l'Ordre, Formalité et Instruction Iucidaire Par Pierre Ayrault*, Paris 1591.

BEAUGNOT 1842: A. Beaugnot (éd.), *Philippe de Beaumanoir. Les coutumes de Beauvoisis*, t. II, Paris 1842.

BERLIOZ 1984: J. Berlioz (cur.), *Le monde animal animal et ses représentation au Moyen âge*, Toulouse 1984.

BERLIOZ - POLO DE BEAULIEU 1999: J. Berlioz, A. M. Polo de Beaulieu (éds.), *L'animal exemplaire au Moyen Âge. V^e-XV^e siècles*, Rennes 1999.

BERRIAT-SAINT-PRIX 1829: J. Berriat-Saint-Prix, *Rapport et recherches sur les procès et jugement relatifs aux animaux, Memoire de la Société royale des antiquaires de France*, vol. VIII, Paris 1829.

BOUHIER 1742: M. Bouhier (éd.), *Les coutumes du duché de Bourgogne, avec les anciennes coutumes tant générales que locales de la même Province, non encore imprimées*, vol. I, Dijon 1742.

BOUTILLER 1603: J. Boutiller, *Somme Rural, ou le grand coustumier general de pratique civil et canonique observé en France. Composé par Jean Boutillier Conseiller du Roy en sa Cour de Palement de Paris, & ci-devant imprimé sous le nom de Somme Rural*, Paris 1603.

CARLIER 1764: C. Carlier, *Histoire du duché de Valois*, Parigi 1764.

- CHERUBINI 1997: G. Cherubini, *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo*, in *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo*, Napoli 1997, pp. 141-171.
- COHEN 1986: E. Cohen, *Law, Folklore and Animal Lore*, «Past and Present» 110 (1986), pp. 6-37.
- COHEN 1993: E. Cohen, *The crossroads of justice : law and culture in late medieval France*, Leiden 1993.
- COSTA 1999: P. Costa, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma 1999.
- COVARRUVIAS 1614: D. Covarruvias, *In variarum resolutionum libros*, Antwerp 1614.
- D'ADDOSIO 1892: C. d'Addosio, *Bestie delinquenti*, Napoli 1892.
- DAMHOUDER 1562: J. Damhouder, *Praxis rerum criminalium iconibus materiae subjectae convenientibus*, Antwerp 1562² (1554¹).
- DE LA RUE 1842: G. de la Rue, *Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement*, vol. II, Caen 1842.
- DELORT 1984: R. Delort, *L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi* (ed. or. *Les Animaux ont une histoire*, Paris 1984), Roma-Bari 1987.
- DELORT - WALTER 2001: R. Delort, F. Walter, *Storia dell'ambiente europeo* (ed. or. *Histoire de l'environnement européen*, Paris 2001), Bari 2002.
- DIETRICH 1961: G. Dietrich, *Les Procès d'animaux du Moyen âge à nos jours*, Lyon 1961.
- DINZELBACHER 2002: P. Dinzelbacher, *Animal trials: a multidisciplinary approach*, «Journal of Interdisciplinary history», 32. 3 (2002), pp. 405-421.
- DINZELBACHER 2006: P. Dinzelbacher, *Das Fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozess*, Essen 2006.
- DOUGLAS 1970: M. Douglas, *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù* (ed. or. *Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Harmondsworth 1970), trad. it. Bologna 2008.
- DURET 1572: J. Duret, *Traité des peines et amendes*, Lyon 1572.
- EVANS 1905: E.P. Evans, *Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all'Ottocento*, (ed. or. *The criminal persecution and capital punishment of Animals. The lost history of Europe's Animal Trials*, London 1905), Roma 1989.
- FERRARI - POLI 2005: F. Ferrari e S. Poli (tradd.), *Platone. Le Leggi*, Milano 2005.
- GAUVARD 1994: C. Gauvard, *Pendre et depandre à la fin du Moyen Âge: Les exigences d'un rituel judiciaire*, in J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani (curr.), *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto 1994, pp. 191-211.
- LÉVI-STRAUSS 1962: C. Lévi-Strauss, *Il pensiero selvaggio* (ed. or. *La pensée sauvage*, Paris 1962), Milano 2010.
- MIROY-DESTOURNELLES 1812: J. L. Miroy-Destournelles, *Annuaire du Département de l'Aisne*, Saint-Quentin 1812.

ORTALLI 1984: G. Ortalli, *Gli animali nella vita quotidiana nell'Alto Medioevo. Termini di un rapporto*, in *L'uomo di Fronte al mondo animale nell'alto medioevo*, Atti della XXXI settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (7-13 aprile 1983), Spoleto 1984, vol. II, pp. 1389-1444.

ORTALLI 1997: G. Ortalli, *Lupi, genti e culture*, Torino 1997.

PAPE 1577: G. Pape, *Guidonis Papæ consilium clarissimi decisionum parlamenti Delphinatu, pars prima*, Lugduni, 1577.

PASTOUREAU 1993: M. Pastoureau, *Les extravagantes procès des animaux*, «L'Histoire» 99 (1993), pp. 16-23.

PASTOUREAU 2000: M. Pastoureau, *Une Justice exemplaire: les procès faits aux animaux (XIII-XVI siècle)*, «Cahiers du Leopard d'Or» 9 (2000), pp. 173-200.

PASTOUREAU 2002: M. Pastoureau, *Les animaux célèbres*, Paris 2002.

PASTOUREAU 2004: M. Pastoureau, *Medioevo simbolico* (ed. or. *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Paris 2004), trad. it. Roma-Bari 2005.

PERTILE 1885: A. Pertile, *Gli animali in giudizio*, «Atti dell'Istituto Reale veneto», s. 4, t. 4 (1885-1886), pp. 135-153.

ROUSSEAU 1964: M. Rousseau *Les procès d'animaux*, Lyon 1964.

TOBLER 1893: G. Tobler, *Thierprozesse in der Schweiz*, Bern 1893.

TODESCHINI 2007: G. Todeschini, *Visiblemente crudeli*, Bologna 2007.

VARTIER 1970: J. Vartier, *Les procès d'animaux au moyen âge*, Paris 1970.

VON AMIRA 1891: K. von Amira, *Thierstrafen und Thierprocessen*, Innsbruck 1891.

ZORZI 1994a: A. Zorzi, *Rituali cerimoniali penali nelle città italiane (secc. XIII-XVI)*, in J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani (cur.), *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto 1994, pp. 141-158.

ZORZI 1994b: A. Zorzi, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro settentrionali (secoli XII e XV)*, in P. Cammarosano (cur.), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del convegno storico organizzato dal Comitato di Studi Storici di Trieste, dall'École française de Rome e dal Dipartimento di Storia dell'Università di Trieste (2-5 marzo 1993), Roma 1994, pp. 395-425.